COMUNE DI TAURISANO
(PROVINCIA DI LECCE)

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con la Deliberazione G.C. n. 178 del 24.11.2011

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo dei fornitori di beni e servizi in economia del Comune di Taurisano, ne fissa i criteri per la formazione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento.
2. L'Albo può essere utilizzato come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi nell'ambito di forniture inferiori alla soglia comunitaria, determinata ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 248 del D.Lgs. n.163/2006.
3. L'Albo sarà utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi e rientranti nelle tipologie e nei limiti di cui al vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, sia per l'esperimento delle procedure negoziate, sia per gli affidamenti diretti di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. L'istituzione dell'Albo consente:
 - di introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
 - di dotare l'Amministrazione comunale di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie ed eventuali sottocategorie merceologiche.
5. Si prescinde dall'iscrizione all'Albo:
 - in caso di ricorso a convenzioni CONSIP ovvero a procedure telematiche (mercato elettronico) e/o similari;
 - qualora manchi l'elenco di ditte per la specifica categoria in relazione all'oggetto della fornitura e vi sia urgenza di procedere all'affidamento;
 - in caso di insufficiente numero di iscritti all'Albo per la specifica categoria merceologica, in relazione all'oggetto della fornitura;

- nel caso di evidente specialità del bene e/o servizio da acquisire in economia, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Articolo 2 – Composizione dell'Albo

1. L'Albo dei fornitori è articolato in Elenchi di categorie e eventuali sottocategorie per le varie tipologie merceologiche. L'Ente si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie e sottocategorie previste, utilizzando le dovute forme di pubblicità.
2. L'iscrizione può essere richiesta per una o più categorie e/o sottocategorie merceologiche previste.

Articolo 3 - Iscrizione all'Albo

1. Per l'iscrizione all'Albo dei fornitori ed il mantenimento della stessa, i soggetti interessati devono essere in possesso:
 - dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 (iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. e/o equivalente per le specifiche categorie di attività);

 I soggetti interessati dovranno, inoltre, dichiarare:
 - di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - di essere in regola con le specifiche norme in materia di lavoro, in materia assistenziale e previdenziale per il personale assunto nonché in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori;
 - di possedere la capacità economica/finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 163/2006;
 - di possedere la capacità tecnica/professionale di cui all'art.42 del D.Lgs. 163/2006 con indicazione del fatturato riferibile alla specifica categoria merceologica e/o con indicazione dei servizi prestati nel triennio di riferimento;
 - di possedere ogni altro elemento eventualmente richiesto nello specifico avviso pubblico.
2. Ciascun soggetto può chiedere di essere iscritto in una o più categorie e/o sottocategorie merceologiche.
3. I soggetti interessati devono presentare domanda d'iscrizione all'Albo, in competente bollo, indicando tutti i dati identificativi della ditta e specificando chiaramente la/e categoria/e e le sottocategoria/e per la/e quale/i si chiede l'inserimento.
4. La domanda deve contenere apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla base di modelli predisposti dal Comune, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. Tali dichiarazioni potranno essere soggette alle verifiche a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
5. Nel caso in cui la domanda o le dichiarazioni alla stessa allegate risultassero incomplete, verranno richieste le integrazioni o i chiarimenti necessari assegnando a tal fine un termine perentorio non inferiore a 5 giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta d'iscrizione sarà archiviata.
6. Tutti i soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare all'Ufficio competente eventuali variazioni relative ai dati forniti al momento dell'iscrizione.

Articolo 4 – Capacità contrattuale

1. Ciascuna ditta all'atto dell'iscrizione dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la propria capacità contrattuale nell'ambito delle categorie/sottocategorie per le quali viene richiesta l'iscrizione.

2. La capacità economica/finanziaria viene dichiarata e dimostrata attraverso la produzione di almeno 1 (UNA) dichiarazione bancaria resa ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006.
3. La capacità tecnica/professionale è dimostrata:
 - per la fornitura di beni: con il fatturato specifico dell'ultimo triennio riferito alla categoria per cui si chiede l'iscrizione;
 - per la fornitura di servizi: con il fatturato specifico dell'ultimo triennio riferito alla sottocategoria e quindi a servizi analoghi.
4. **A seconda della diversa capacità tecnica/professionale** ciascuna ditta verrà collocata in una delle seguenti fasce:
 - Fascia A – fatturato specifico sino a € 20.000 oltre IVA
 - Fascia B – fatturato specifico da € 20.001 sino a € 50.000 oltre IVA;
 - Fascia C – fatturato specifico da € 50.001 sino a € 100.000 oltre IVA;
 - Fascia D – fatturato specifico superiore a € 100.001 oltre IVA.
5. Al momento dell'iscrizione ciascuna ditta sarà contrassegnata con una diversa lettera (A-B-C-D) corrispondente alla fascia di appartenenza.
6. L'appartenenza ad una specifica fascia determinerà la qualificazione della singola ditta alle diverse procedure. Essa, pertanto, potrà essere interpellata in tutte le procedure rientranti nel limite massimo della fascia di appartenenza.
7. Le ditte di nuova costituzione e/o che non hanno un fatturato specifico riferibile alle specifiche attività, nel triennio precedente, saranno comunque inserite nella fascia A.
8. Ciascun Responsabile del procedimento, in sede di affidamento di beni o servizi, potrà richiedere il possesso di specifici e ulteriori requisiti in relazione alla singola procedura.
9. Tutte le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, saranno soggette ad eventuali verifiche previste dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

Articolo 5 – Formazione e utilizzo dell'Albo

1. L'elenco di fornitori redatto per categorie e sottocategorie merceologiche sarà predisposto secondo l'ordine di presentazione delle singole istanze, desunto dal numero progressivo attribuito dal protocollo generale dell'Ente.
2. In sede di formazione le richieste di iscrizione pervenute fuori dai termini assegnati, non saranno prese in considerazione.
3. Ciascuna ditta sarà contrassegnata da una lettera corrispondente alla fascia di appartenenza, determinata ai sensi del precedente art. 4.
4. La scelta delle ditte da invitare seguirà un criterio di rotazione, con scorrimento sistematico seguendo l'ordine di iscrizione all'Albo, nel rispetto del principio di trasparenza, fermo restando il possesso di specifici requisiti, ai sensi agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., richiesti dalle specifiche procedure.
5. Resta nella esclusiva competenza del Responsabile del procedimento la scelta della procedura da utilizzare per ciascun affidamento di beni e servizi, la definizione dei requisiti da richiedere e la determinazione del numero di ditte da invitare nella eventuale procedura negoziata che, comunque, non dovrà essere inferiore a cinque.
6. Nelle procedure di cottimo fiduciario è possibile riconfermare l'invito anche alle imprese, se iscritte all'Albo, già aggiudicatarie di forniture analoghe nel corso dei precedenti 12 mesi, che nella esecuzione delle stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.
7. È facoltà del Responsabile del procedimento invitare in aggiunta alle ditte iscritte all'Albo, anche ditte iscritte ad albi nazionali o diversamente qualificate in base a procedure previste dalla vigente normativa in materia, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o caratteristiche del bene/servizio da acquistare.
8. L'idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati ai sensi e per gli effetti dell'iscrizione all'Albo.

Articolo 6 – Aggiornamento degli Elenchi

1. Tutti i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare all'Ufficio competente eventuali variazioni relative ai dati forniti al momento dell'iscrizione. In particolare gli stessi sono tenuti a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno le intervenute variazioni in merito alla capacità tecnica/professionale, ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni. In caso di mancato invio l'Ufficio provvederà alla dovuta richiesta assegnando un termine perentorio a pena di esclusione.
2. L'Elenco di fornitori è soggetto ad aggiornamento annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, ma potrà essere aggiornato in qualsiasi momento al verificarsi di nuove e diverse esigenze, con le stesse modalità previste in sede di istituzione. In sede di aggiornamento saranno inseriti in coda gli ulteriori operatori che ne facciano richiesta nei termini assegnati. Nella stessa sede saranno apportate le modifiche inerenti la capacità tecnica/professionale riferita alle ditte già inserite.
3. Le richieste di iscrizione pervenute fuori dai termini assegnati non saranno prese in considerazione né in sede di formazione degli elenchi, né in sede di aggiornamento degli stessi.
4. Con cadenza triennale si procederà alla revisione dell'Elenco di fornitori. In questa sede i soggetti iscritti saranno invitati a confermare, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, la propria iscrizione e il possesso dei requisiti a tal fine necessari. Nel caso in cui i soggetti non rispondano entro il termine assegnato o non risulti confermata la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, sarà disposta la cancellazione ai sensi del successivo art. 7.

Articolo 7 - Cancellazione dall'Elenco di fornitori

1. La cancellazione dall'Albo viene disposta con provvedimento del Responsabile di Settore che ha provveduto alla formazione dello stesso per la specifica categoria e/o sottocategoria merceologica nei seguenti casi:
 - su richiesta del soggetto iscritto;
 - nel caso in cui si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, ferme restando le ulteriori conseguenze previste per tali ipotesi dall'ordinamento giuridico;
 - per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - quando il soggetto iscritto sia incorso in grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune;
 - quando il soggetto non presenti offerta per due volte consecutive senza aver comunicato il motivo della mancata offerta;
 - in caso di cessazione dell'attività;
 - mancato invio entro i termini assegnati dei dati inerenti la capacità tecnico/professionale di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - nel caso di mancato riscontro nei termini assegnati dal competente Responsabile in sede di formazione e/o revisione dell'Elenco.
2. La cancellazione sarà disposta solo previa formale contestazione all'interessato delle circostanze che la motivano e l'assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

Articolo 8 - Norme finali

1. L'Albo dei fornitori, una volta costituito, sarà inserito stabilmente sul sito istituzionale dell'Ente con apposito link accessibile da tutti gli operatori.